REGOLAMENTO (CEE) N. 701/82 DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 1982

che fissa le norme generali per operazioni di distillazione di vini da tavola di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/81 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79, può essere decisa la distillazione dei vini da tavola, qualora le misure di sostegno previste dal regolamento stesso rischino di essere inefficaci ai fini di un risanamento dei corsi;

considerando che tale rischio esiste attualmente, in particolare per i vini da tavola rossi, in quanto, nonostante il raccolto poco abbondante della campagna in corso, le cospicue riserve risultanti dalle campagne precedenti hanno creato disponibilità che superano ampiamente il fabbisogno normale dell'attuale campagna; che, inoltre, le misure di sostegno già adottate non si sono tradotte né in un sensibile risanamento dei corsi, né in una sufficiente riduzione delle eccedenze;

considerando che occorre precisare le condizioni in cui deve essere effettuata la distillazione; che, in particolare, il prezzo dei vini destinati ad essere distillati non deve costituire un incentivo alla produzione di vini destinati principalmente alla distillazione, pur dovendo essere sufficientemente conveniente perché l'operazione sia efficace;

considerando che, a norma dell'articolo 67 dell'atto di adesione del 1979, nel fissare il livello dei vari importi previsti nell'ambito della politica agricola comune, per la Grecia si tiene conto dell'importo compensativo adesione, nella misura richiesta dal buon funzionamento della politica stessa; che, stante l'attuale situazione del mercato dei vini da tavola rossi, per le distillazioni effettuate in Grecia non occorre fissare un prezzo minimo d'acquisto diminuito dell'importo compensativo adesione; che ogni rischio di deviazione di traffico sembra escluso, date le limitate capacità di distillazione in Grecia e l'assenza di correnti di spedizione verso tale paese di vini destinati alla distillazione;

considerando che occorre pervenire a un risanamento completo del mercato, senza peraltro superare il volume a tal fine necessario;

considerando che, per poter controllare adeguatamente le operazioni di distillazione, è opportuno assoggettare i distillatori a un regime di riconoscimento;

considerando che occorre prescrivere ai produttori di concludere coi distillatori contratti di consegna soggetti all'approvazione dell'organismo d'intervento, onde garantire il controllo delle operazioni e l'adempimento da ambo le parti dei rispettivi obblighi; che, con questo sistema, sarà inoltre possibile seguire con maggior precisione l'incidenza quantitativa delle distillazioni sul mercato e limitare, se del caso, i quantitativi di vino che possono essere distillati;

considerando che è tuttavia indispensabile ritoccare il sistema dei contratti, per tener conto del fatto che esistono sia produttori che intendono ricorrere a terzi per effettuare per proprio conto la distillazione, sia produttori che dispongono essi stessi di impianti di distillazione; che, nel caso di questi ultimi produttori, la mancanza di un obbligo contrattuale rende necessaria un'analisi ufficiale di taluni elementi del vino da distillare;

considerando che è d'uopo disporre che il prezzo minimo garantito al produttore gli venga versato entro un termine analogo a quelli normalmente praticati nelle vendite commerciali;

considerando che i prezzi dei vini destinati alla distillazione non consentono di commercializzare a condizioni normali i prodotti ottenuti da tale operazione; che, per il prodotto avente un titolo alcolometrico pari o inferiore all'85 % vol, esistono sufficienti possibilità di smercio diretto da parte del distillatore, mentre le stesse possibilità non esistono per taluni prodotti aventi un titolo alcolometrico pari o superiore all'86 % vol; che occorre quindi fissare un aiuto che renda possibile la commercializzazione dei prodotti della distillazione, disponendo però, se il vino è trasformato in un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o superiore al 96 % vol, la possibilità di consegnare il prodotto all'organismo d'intervento; che conviene pertanto fissare il prezzo al quale è preso in consegna e stabilire che tale operazione dev'essere finanziata dal FEAOG;

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 359 del 15. 12. 1981, pag. 1.

considerando che, date le gravi difficoltà che gli organismi di intervento di taluni Stati membri potrebbero trovare nel commercializzare l'alcole preso in carico, è necessario autorizzare gli Stati membri ad escludere la presa in carico dell'alcole da parte dei loro organismi d'intervento ; che conviene d'altronde permettere che gli Stati membri possano decidere che siano presi in carico anche i prodotti di titolo alcolometrico pari o superiore all'86 % vol, se i distillatori di questi Stati membri non sono in grado di ottenere prodotti di titolo alcolometrico pari al 96 % vol ;

considerando che è opportuno accordare ai produttori che hanno sottoscritto un contratto di consegna la facoltà di rescinderlo in caso di evoluzione favorevole del mercato ;

considerando che l'esperienza acquisita dimostra l'opportunità di ammettere una certa tolleranza per i quantitativi indicati nei contratti di consegna dei vini ; che è altresì opportuno prevedere la possibilità, in circostanze dovute a un caso fortuito od a motivi di forza maggiore, di versare l'aiuto per la quantità di vino effettivamente distillata ;

considerando che, per consentire all'operazione di distillazione di raggiungere appieno il suo scopo e per tener conto della realtà del mercato dei vini destinati alla distillazione, appare opportuno autorizzare la trasformazione di tali vini in vini alcolizzati ad opera dei distillatori o degli elaboratori ;

considerando che il vino alcolizzato viene elaborato in prossimità del luogo in cui è detenuto il vino da tavola, onde limitare i costi di trasporto verso la distilleria nel caso in cui questa sia situata a grande distanza ; che l'autorizzazione ad elaborare vino alcolizzato in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova la cantina del produttore non è economicamente giustificata e rischia di creare gravi problemi di controllo ; che è conseguentemente opportuno precisare che il vino alcolizzato può essere elaborato soltanto nel paese di produzione del vino da tavola ; che è pure opportuno che gli Stati membri possano limitare i luoghi in cui può essere effettuata l'elaborazione del vino alcolizzato, in modo da poter predisporre le più appropriate forme di controllo ;

considerando che, in ogni Stato membro interessato, è necessario affidare a un apposito organismo l'applicazione delle disposizioni in causa ;

considerando che l'aggiunta di un rivelatore al vino destinato alla distillazione costituisce un efficace elemento di controllo ; che è opportuno precisare che la presenza di detto rivelatore non deve impedire la circolazione di tali vini e dei prodotti ricavati da questi ultimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I produttori che intendono far distillare vini da tavola di loro produzione in virtù dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79 stipulano contratti di consegna di vini da tavola, in appresso denominati contratti, con un distillatore riconosciuto e li presentano all'organismo d'intervento entro un data da stabilire.

2. Gli Stati membri comunicano quotidianamente alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di vino da tavola specificati nei contratti presentati il giorno precedente all'organismo d'intervento, ripartiti secondo il colore del vino.

3. Se dalle comunicazioni di cui al paragrafo 2 risulta che i contratti presentati agli organismi d'intervento vertono, alla data fissata in applicazione del paragrafo 1, su un quantitativo totale inferiore a 6,5 milioni di ettolitri ma non superiore a 6,25 milioni di ettolitri, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79, di prorogare tale data.

In questo caso si può stabilire che la data ultima per la presentazione dei contratti all'organismo d'intervento sia prorogata soltanto per i contratti relativi ai vini da tavola bianchi o soltanto per i contratti relativi ai vini da tavola rossi, affinché la ripartizione del quantitativo totale che figura nei contratti sia pari a circa 5 milioni di ettolitri di vini rossi e 1,5 milioni di ettolitri di vini bianchi.

4. Se dalle comunicazioni di cui al paragrafo 2 risulta che, prima della data limite di presentazione dei contratti all'organismo d'intervento, i contratti presentati vertono su un quantitativo superiore a 6,5 milioni di ettolitri, la Commissione decide di porre fine alla presentazione dei contratti.

5. Qualora il quantitativo totale di vini da tavola risultante dai contratti presentati agli organismi d'intervento sia superiore a 6,5 milioni di ettolitri, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79, che la distillazione sia limitata a detto volume. In tal caso, il quantitativo specificato in ogni singolo contratto viene ridotto in proporzione, nei limiti del quantitativo minimo di cui al paragrafo 6.

6. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, ogni produttore non può distillare un quantitativo di vini da tavola inferiore a 50 ettolitri.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 15, dalla distillazione del vino non si può ottenere che un prodotto avente titolo alcolometrico pari o superiore all'86 % vol oppure un prodotto avente titolo alcolometrico pari o inferiore all'85 % vol.

Articolo 3

1. I contratti di consegna producono i propri effetti a norma del presente regolamento soltanto se sono approvati, entro una data da stabilire, dall'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale si trova il vino al momento della conclusione del contratto.

2. Se la distillazione ha luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato approvato il contratto, l'organismo d'intervento che ha approvato il contratto ne trasmette copia all'organismo d'intervento del primo Stato membro.

Articolo 4

1. I produttori

— che dispongono d'impianti di distillazione e che intendono procedere alla distillazione di cui all'articolo 1,

oppure

— che intendono far procedere, per proprio conto, ad una distillazione negli impianti di un distillatore riconosciuto,

ne informano entro una data da stabilire l'organismo di intervento dello Stato membro nel cui territorio si trova la loro cantina con una dichiarazione di fornitura alla distillazione, in appresso denominata « dichiarazione ». Se gli impianti di distillazione si trovano in un altro Stato membro, ne informano anche l'organismo di intervento di quest'ultimo paese, mediante copia della dichiarazione.

2. Ai fini del presente regolamento, il contratto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito :

— nel caso considerato al paragrafo 1, primo trattino, dalla dichiarazione ;

— nel caso considerato al paragrafo 1, secondo trattino, dalla dichiarazione accompagnata da un contratto di fornitura alla distillazione, concluso tra il produttore e il distillatore.

3. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 produce i propri effetti a norma del presente regolamento soltanto se viene approvata, entro una data da stabilire, dall'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio si trova la cantina del produttore.

4. Nel caso di cui al paragrafo 1, primo trattino, un campione del vino destinato alla distillazione viene prelevato sotto il controllo di un organo ufficiale dello Stato membro nel cui territorio si trova la cantina del produttore, in modo che un laboratorio ufficiale possa procedere alla determinazione analitica del titolo alcolometrico volumico effettivo, dell'acidità totale, dell'acidità volatile e dell'anidride solforosa.

Il risultato di tale analisi viene trasmesso dal produttore all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui avviene la distillazione, col visto di un organo ufficiale.

5. Un rappresentante di un organo ufficiale verifica la quantità di vino distillata e la data di distillazione.

6. I produttori che hanno presentato una dichiarazione sono obbligati a distillare o a far distillare il vino che forma oggetto della stessa.

Articolo 5

1. Il prezzo minimo d'acquisto dei vini da tavola destinati alla distillazione è pari a

— 2,42 ECU per % vol e per ettolitro per i vini rossi,

— 2,26 ECU per % vol e per ettolitro per i vini bianchi.

Tali vini debbono avere un titolo alcolometrico effettivo superiore al 9,5 % vol.

2. I prezzi di cui al paragrafo 1 si applicano a merce sfusa, franco azienda del produttore.

Articolo 6

1. Per il vino distillato l'organismo d'intervento versa un aiuto al distillatore.

Se il titolo alcolometrico del prodotto della distillazione è pari o inferiore all'85 % vol l'importo dell'aiuto è fissato a :

— 1,82 ECU per % vol e per ettolitro per i vini rossi,

— 1,66 ECU per % vol e per ettolitro per i vini bianchi.

Se il titolo alcolometrico del prodotto della distillazione è pari o inferiore all'86 % vol l'importo dell'aiuto è fissato a

— 1,86 ECU per % vol e per ettolitro per i vini rossi,

— 1,70 ECU per % vol e per ettolitro per i vini bianchi.

2. Fatto salvo il paragrafo 4, l'organismo d'intervento è tenuto ad acquistare il prodotto che non ha beneficiato dell'aiuto, offertogli dal distillatore, purché abbia un titolo alcolometrico pari o superiore al 96 % vol e sia conforme ai criteri analitici che lo Stato membro interessato fisserà.

Tuttavia gli Stati membri possono prevedere per i loro organismi d'intervento l'obbligo d'acquistare anche il prodotto, offerto dal distillatore, che abbia un titolo alcolometrico inferiore al 96 % vol, ma che non scenda al di sotto dell'86 % vol.

3. Il prezzo che l'organismo d'intervento deve pagare al distillatore è pari :

a) per il prodotto contemplato dal paragrafo 2, primo comma, a

— 2,87 ECU per % vol e per ettolitro se il prodotto proviene dalla distillazione di vino rosso,

— 2,71 ECU per % vol e per ettolitro se il prodotto proviene dalla distillazione di vino bianco,

b) per il prodotto contemplato dal paragrafo 2, secondo comma, al prezzo di cui, rispettivamente, alla lettera a), primo trattino, e alla lettera a), secondo trattino, ridotto di 0,17 ECU per % vol e per ettolitro.

4. Gli Stati membri possono stabilire che l'organismo d'intervento competente non acquisti i prodotti contemplati dal paragrafo 2.

5. Il finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, delle spese sostenute dagli organismi d'intervento per il prodotto preso in consegna è fissato a

— 2,12 ECU per % vol e per ettolitro se il prodotto proviene dalla distillazione di vino rosso,

— 1,96 ECU per % vol e per ettolitro se il prodotto proviene dalla distillazione di vino bianco.

6. Per il finanziamento FEAOG di cui al paragrafo 5 valgono le disposizioni del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 7

1. Il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 5 è pagato dal distillatore al produttore entro novanta giorni dopo l'entrata in distilleria :

— del quantitativo totale del vino indicato nel contratto, se si effettua una sola consegna,

— di ciascun lotto di vino, se la consegna del vino indicato nel contratto si effettua a scaglioni.

2. L'organismo d'intervento versa al distillatore l'aiuto previsto all'articolo 6, paragrafo 1, al massimo novanta giorni dopo che è stata fornita la prova che il quantitativo totale del vino indicato nel contratto è stato distillato.

Il distillatore è tenuto a fornire all'organismo d'intervento la prova di aver pagato il prezzo minimo di acquisto del vino nel termine previsto al paragrafo 1. Se questa prova non è fornita entro i centoventi giorni seguenti la data della presentazione della prova di cui al primo comma l'aiuto versato è ricuperato dall'organismo d'intervento.

3. Il distillatore può chiedere che un importo pari all'aiuto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, gli sia versato in anticipo a condizione che egli abbia costituito, a favore dell'organismo d'intervento, una cauzione pari al 110 % di detto importo. La cauzione viene costituita sotto forma di garanzia fornita da un istituto rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro di appartenenza dell'organismo d'intervento. L'anticipo può essere versato soltanto dopo la data nella quale il contratto di consegna è stato approvato.

Fatto salvo l'articolo 10, la cauzione di cui al primo comma viene svincolata soltanto se, entro un termine da stabilirsi, viene fornita la prova :

— che il quantitativo totale di vino indicato nel contratto è stato distillato,

— che il prezzo minimo d'acquisto è stato pagato al produttore entro i termini indicati al paragrafo 1.

Al momento dello svincolo della cauzione, l'organismo d'intervento effettua gli adeguamenti necessari per tener conto delle tolleranze di cui all'articolo 9.

4. Il prezzo d'acquisto del prodotto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, consegnato dal distillatore all'organismo d'intervento è pagato da quest'ultimo al distillatore entro novanta giorni al massimo dalla data di consegna.

Il distillatore è tenuto a fornire all'organismo d'intervento la prova di aver pagato il prezzo minimo di acquisto del vino entro i termini indicati nel paragrafo 1. Se questa prova non è fornita nei centoventi giorni seguenti la consegna del prodotto, l'organismo d'intervento recupera l'importo versato al distillatore.

Articolo 8

Qualora i prezzi medi di almeno il 50 % dei quantitativi quotati di un tipo di vino da tavola superino il 90 % del prezzo limite per l'intervento di detto tipo di vino, può essere decisa la rescissione integrale o parziale dei contratti di fornitura dei vini del tipo in causa, a richiesta del produttore.

La rescissione del contratto è concessa soltanto nel caso in cui vengano rimborsati gli importi versati dall'organismo di intervento.

Articolo 9

Per il quantitativo di vino effettivamente consegnato alla distilleria, è ammessa una tolleranza del 10 % rispetto al quantitativo di vino indicato nei contratti di cui all'articolo 1, entro il limite di cui all'articolo 1, paragrafo 6.

L'organismo d'intervento versa l'aiuto di cui all'articolo 6 per il quantitativo di vino effettivamente distillato entro il limite della tolleranza di cui al primo comma.

Articolo 10

Qualora, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, la totalità o una parte del vino oggetto di un contratto di cui all'articolo 1 non possa essere distillata, il distillatore o il produttore ne informa senza indugio :

— l'organismo di intervento dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli impianti di distillazione, nonché

— se la cantina del produttore si trova in un altro Stato membro, l'organismo di intervento di questo secondo paese.

Nei casi contemplati al primo comma, l'organismo d'intervento versa l'aiuto di cui all'articolo 6 per il quantitativo di vino che è stato effettivamente distillato.

Articolo 11

Il vino destinato alla distillazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, può essere trasformato in vino alcolizzato dal distillatore o da un elaboratore riconosciuto diverso dal produttore.

Nel caso in cui la trasformazione venga effettuata dall'elaboratore, gli articoli da 1 a 3 e da 5 a 10 si applicano fatti salvi gli articoli successivi.

Articolo 12

1. Nel caso previsto all'articolo 11, secondo comma, i contratti di cui all'articolo 1 sono conclusi tra un produttore e un elaboratore.

2. Tali contratti comportano l'obbligo per l'elaboratore :

a) di acquistare il quantitativo di vino ivi indicato e di trasformare tutto il vino in vino alcolizzato,

b) di consegnare ad un distillatore riconosciuto il vino alcolizzato ottenuto,

c) di pagare al produttore almeno il prezzo di cui all'articolo 5.

Articolo 13

1. Nel caso previsto all'articolo 11, secondo comma, l'elaborazione di vino alcolizzato può avvenire soltanto nel territorio dello Stato membro in cui si trova la cantina del produttore ed entro un termine da stabilirsi.

2. L'elaborazione del vino alcolizzato di cui al paragrafo 1 viene effettuata sotto controllo ufficiale. A tal fine :

— il documento o i documenti e il registro o i registri di cui all'articolo 53 del regolamento (CEE) n. 337/79 indicano l'aumento del titolo alcolometrico volumico effettivo, espresso in % vol, riportando il titolo rilevato prima o dopo l'aggiunta del distillato al vino ;

— prima della trasformazione in vino alcolizzato, un campione del vino viene prelevato sotto il controllo di un organo ufficiale, ai fini della determinazione analitica del titolo alcolometrico volumico effettivo da parte di un laboratorio ufficiale o di un laboratorio operante sotto controllo ufficiale. Due bollettini di tale analisi sono trasmessi all'elaboratore del vino alcolizzato, che ne invia uno all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui viene effettuata l'elaborazione del vino alcolizzato.

3. Gli Stati membri possono limitare i luoghi in cui può essere effettuata l'elaborazione del vino alcolizzato, nella misura in cui tale limitazione si renda necessaria per predisporre le più opportune forme di controllo.

Articolo 14

Nel caso previsto all'articolo 11, secondo comma, il prezzo di cui all'articolo 5 viene pagato dall'elaboratore quando il quantitativo totale di vino indicato nel contratto risulta entrato nel suo stabilimento.

Articolo 15

Nel caso previsto all'articolo 11, secondo comma, la distillazione del vino alcolizzato viene effettuata entro una data da stabilirsi. Con la distillazione del vino alcolizzato può essere ottenuto soltanto un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o inferiore all'85 % vol.

Articolo 16

1. L'organismo d'intervento dello Stato membro in cui il vino alcolizzato è stato elaborato versa all'elaboratore l'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo le modalità previste all'articolo 7, paragrafo 2 o 3.

2. L'aiuto viene calcolato per ettolitro e per % vol di alcole effettivo del vino anteriormente alla trasformazione in vino alcolizzato.

3. La tolleranza di cui all'articolo 9 si applica ai quantitativi di vino da tavola consegnati allo stabilimento dell'elaboratore.

L'aiuto viene versato per il quantitativo di vino da tavola che, dopo la trasformazione in vino alcolizzato è stato effettivamente distillato.

Articolo 17

Ai sensi del presente regolamento, per distillatore riconosciuto si intende il distillatore che figura in un elenco compilato dalle autorità competenti degli Stati membri.

È assimilato al distillatore di cui al primo comma colui per conto del quale è effettuata la distillazione.

Tale distillazione deve essere effettuata da un distillatore riconosciuto.

Ai sensi del presente regolamento, per elaboratore riconosciuto s'intende l'elaboratore che figura in un elenco compilato dagli Stati membri.

Il riconoscimento di un distillatore o di un elaboratore può essere ritirato dall'autorità competente, se il distillatore o l'elaboratore non rispetta gli obblighi che gli incombono a norma delle disposizioni comunitarie.

Articolo 18

1. Gli organismi d'intervento incaricati dell'applicazione del presente regolamento sono quelli designati dagli Stati membri in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 343/79.

2. Fatti salvi l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 16, paragrafo 1, l'organismo d'intervento competente è quello dello Stato membro nel cui territorio è stata effettuata la distillazione.

Articolo 19

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'applicazione del presente regolamento, in particolare le misure di controllo intese ad impedire lo storno del vino da tavola dalla sua destinazione di distillazione. Gli Stati membri possono a tal fine prevedere l'impiego di un rivelatore.

Gli Stati membri non possono opporsi, a causa della presenza di un rivelatore, alla circolazione nel loro territorio di un vino da tavola destinato alla distillazione o dei prodotti distillati ottenuti da detto vino.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS